



SINDACATO ITALIANO MILITARI MARINA

Il Sindacato delle Forze Navali e Costiere

P.e.C.: simmarina@pec.it

A: DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
persomil@postacert.difesa.it

Tramite e, p.c.: STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
stamadifesa@postacert.difesa.it

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
1° Reparto U.C.R.
maristat@postacert.difesa.it
mstat.apcsm@marina.difesa.it

Prot.: SIM Marina 060-N-2025

Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n.52. Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze Armate relativo al triennio normativo ed economico 2022 - 2024. – art. 13 comma 7 DPR n.40/2018.-

Riferimenti: Circolare di PERSONIL M_D AB05933 REG2025 0208290 del 3 Maggio 2025.

1. Si premette che, come noto, la novellata normativa ha introdotto sensibili modifiche all'istituto dello straordinario.
Si premette, ancora, che codesto Persomil, con la circolare in riferimento, ha inteso fornire indicazioni circa la pertinente materia.
Fermo restando quanto precede, si riportano, schematicamente, sinteticamente e per punti, alcune prime questioni e richieste inerenti la circolare in parola.
2. **Obbligo di retribuzione -mediante recupero compensativo- delle ore che non possono essere retribuite nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, entro il 31 dicembre dei due anni successivi a quello in cui sono state effettuate. Indicazione di tenere conto delle richieste del personale e tempistiche delle desiderate.**

Il comma 2 dell'art 7 nell'enfatizzare innanzitutto che è in capo all'amministrazione l'obbligo di retribuzione succitato (e non poteva essere diversamente), prevede che quest'ultima *“tenere conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito dall'Amministrazione.”*

E' palese quindi, proprio in virtù di quel bisogno di *“tenere conto”*, che la legge sproni l'amministrazione a sforzarsi per avvicinarsi il più possibile alle desiderate del personale e che, al riguardo, debba anche stabilire un termine temporale entro il quale far pervenire dette desiderate.

In merito, nel non comprendere perché la importante sottolineatura fatta dalla legge non venga richiamata, né stressata, né ribadita nella circolare in questione, si prende atto che l'amministrazione ha individuato un termine di *“almeno 30 giorni”* per far pervenire dette desiderate.

A parere di chi scrive, detto termine appare certamente non breve e sicuramente non agevole per la pianificazione delle esigenze del personale, che si trova costretto a dover immaginare le proprie necessità personali/familiari/sanitarie/etc. con un così ampio margine di anticipo. La circolare giustifica tale ampia tempistica, testualmente, *“in modo da consentirne all'Amministrazione un'adeguata e corretta programmazione”*.

Il corollario di quanto formalmente asserito nella circolare di cui si discute, è che l'amministrazione essendosi messa nelle condizioni di operare *“un'adeguata e corretta programmazione”* in virtù di un così ampio anticipo autodeterminato per sua espressa e dichiarata volontà, dovrà rispondere formalmente, con celerità e certamente mai in prossimità delle richieste formalmente presentate dal personale.

La non possibilità di fornire al personale riscontro alle proprie desiderate in tempi lunghi, appare quindi evidente perché, altrimenti, crollerebbe rovinosamente la motivazione della necessità di un così largo anticipo posto dall'amministrazione a presupposto di una sua *“adeguata e corretta programmazione”*.

Infatti, una risposta in tempi non brevi appaleserebbe non solo un inspiegabile e non giustificabile ritardo ma si porrebbe addirittura, in maniera manifesta, contro lo spirito dichiarato nella norma che indirizza l'amministrazione a *“tenere conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito dall'Amministrazione”*.

Per quanto precede, non può non invitarsi codesto Persomil a dare chiare indicazioni ai propri comandi dipendenti circa:

- la precisa volontà del legislatore di *“tenere conto della richiesta del personale”*;
- l'obbligatorietà di formalizzare la risposta al personale richiedente nel più breve tempo possibile e comunque, ad avviso di chi scrive, entro almeno 25 giorni prima la data di inizio del recupero indicata nella desiderata dal dipendente (si potrebbe anche ipotizzare, per snellezza amministrativa, un silenzio assenso trascorso detto periodo);
- la possibilità del dipendente, qualora la sua desiderata non fosse accolta per invalicabili esigenze di servizio, di ripresentare le proprie desiderate con una tempistica non più vincolata all'anticipo di almeno 30 giorni (altrimenti, come intuibile, salterebbe l'intero meccanismo di indicazioni delle desiderate e pianificazione dell'amministrazione);

- la necessità di implementare in tempo utile i sistemi informativi dedicati alla gestione dell'orario di servizio per agevolare la complessa procedura derivante dall'applicazione della direttiva in parola.

3. Onere di indicare delle tempistiche (e non altro).

Codesto Persomil, a fronte della disciplina di dover (unicamente, ndr) stabilire un termine, ha inteso, *motu proprio*, formattare una *“apposita domanda (modulo in allegato “G”)*”.

Detta domanda sconta una non trascurabile criticità, ovvero la non possibilità di ribaltare sul dipendente la dichiarazione che *“le ore di straordinario non gli sono state retribuite per indisponibilità di fondi nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio”*. Al riguardo, invece, essendo solo l'amministrazione ad essere in possesso di questo dato/volontà è quest'ultima a dover, propedeuticamente, dover fornire questo dato necessario al proprio dipendente.

Per quanto precede, non può non invitarsi codesto Persomil a dare chiare indicazioni ai propri comandi dipendenti circa:

- la necessità che ad ogni dipendente siano attestate, al termine di ogni esercizio finanziario, le ore di straordinario retribuitegli e quelle non retribuitegli per ogni anno di riferimento (corrente, corrente meno uno, corrente meno due) indicando la motivazione, inclusa l'eventuale indisponibilità di fondi nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio.

4. Termine ultimo per la presentazione della domanda 30 novembre del secondo anno successivo allo svolgimento del lavoro straordinario.

Dichiarata impossibilità a procedere alla compensazione se la domanda non viene presentata nei suddetti termini o se, presentata e accolta, le ore non vengono recuperate nel periodo richiesto e concesso

Nella circolare si rileva, testualmente, che *“se la domanda non viene presentata nei suddetti termini o se, presentata e accolta, le ore non vengono recuperate nel periodo richiesto e concesso, non si potrà più procedere alla compensazione”*.

Al riguardo si rileva che quanto riportato nella circolare non è inserito nel testo della norma ed appare, a parere di chi scrive, addirittura contrario alla norma stessa. In merito, l'impostazione della circolare tende, anche in questo caso, a capovolgere la titolarità d'azione, trasferendola in capo al dipendente.

Secondo l'assioma della circolare infatti, il dipendente a cui viene ordinato di effettuare lo straordinario, potrà essere retribuito nella misura del recupero compensativo solo se effettua una espressa domanda.

Insomma, viene posta in capo al dipendente la *conditio sine qua non* di dover porre in essere un vero e proprio indispensabile atto di impulso verso l'amministrazione. In conclusione l'amministrazione si è creata una esimente: se tu non lo chiedi io ho titolo a non pagarti!

Invero, la norma pone in capo all'amministrazione il dovere di “pagare” il dipendente per le sue prestazioni straordinarie riservando a quest'ultimo la possibilità di fare una richiesta, dare una indicazione, a cui l'amministrazione deve tenere conto.

Per quanto precede, non può non invitarsi codesto Persomil a dare chiare indicazioni ai propri comandi dipendenti circa:

- la necessità di formulare e comunicare al personale, mensilmente, piani di abbattimento dei recuperi maturati dai militari dipendenti, all'interno dei quali, "tenere conto" delle desiderate del personale;
 - la obbligatorietà di pagare/far fruire in termini di recupero entro la fine del secondo anno lo straordinario maturato. Questo, appare intuibilmente evidente perché non è ammissibile non pagare un dipendente per il lavoro straordinario prestato -si badi bene due anni prima- indipendentemente dal fatto che egli faccia o meno la richiesta.
5. Infine, si intende lasciare alla intuizione di chi legge, quanto possa incidere, in termini di demotivazione, per un militare, prendere atto che:
- Se mi ordinano di fare straordinario, potrò essere "compensato", per quella prestazione, entro i due anni successivi all'anno di maturazione;
 - Le mie richieste, non sono vincolanti ma l'amministrazione ne deve solamente "tenere conto";
 - L'amministrazione mi ha imposto un tempo di almeno 30 giorni per comunicargli le mie desiderate ma non si è attribuita un termine entro il quale mi deve rispondere;
 - Secondo la mia amministrazione sono io che devo dichiarare che le ore non mi sono state pagate per mancanza di fondi;
 - Secondo la mia amministrazione se non faccio domanda ha titolo a non pagarmi;
 - Sono costretto, anno per anno, a tenere una diversificata "contabilità" delle ore maturate, pena la perdita delle stesse;
 - L'amministrazione non si è data l'onere di pianificare gli abbattimenti del monte ore accumulati, confidando, verosimilmente, che io non richieda il recupero e quindi, nell'ottica della sua circolare costruita in tal senso, io li perda senza che l'amministrazione ne debba rispondere.
6. Questa Associazione Sindacale, in attesa di un riscontro delle richieste avanzate, resta a disposizione di qualsivoglia necessità di approfondimento o chiarimento al riguardo.

29 Maggio 2025

IL SEGRETARIO GENERALE